



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2007**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Modifica alla deliberazione n. 587 del 23 marzo 2012 avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche, ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale sul commercio 2010".

Il giorno **24 Novembre 2014** ad ore **08:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

La Giunta provinciale con deliberazione n. 587 del 23 marzo 2012 ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi a soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche ai sensi dell'articolo 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010).

Il comparto fieristico trentino, visto il permanente contesto economico negativo, sta vivendo una particolare condizione di sofferenza, data la necessità delle imprese espositrici di contenere le spese in generale e quelle di marketing e promozionali in particolare. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche, di conseguenza, trovano sempre maggiori difficoltà nel vendere gli spazi espositivi.

Anche gli aiuti pubblici a favore del settore in questi ultimi anni, sempre a motivo della perdurante situazione di crisi con la conseguente riduzione delle disponibilità di bilancio della Provincia, sono diminuiti. A fronte di richieste di contributo ben più elevate rispetto alla disponibilità in bilancio negli ultimi anni si è sempre proceduto alla riduzione proporzionale del contributo, prevista dall'articolo 5, comma 3 dei criteri in oggetto.

Data la valenza del settore fieristico, sia come volano dell'economia locale in quanto luogo d'incontro tra domanda ed offerta sia come attività imprenditoriale a sé stante, si ritiene opportuno modificare l'articolo 5 sopra citato stabilendo che, nel caso in cui venga applicata la riduzione proporzionale dei contributi in sede di concessione a seguito delle risorse insufficienti, anche in sede di rendicontazione si procede alla corrispondente riduzione proporzionale della spesa minima rendicontata. In ogni caso la spesa rendicontata non potrà essere inferiore alla spesa minima ammissibile a contributo prevista nell'importo di euro 25.000,00 di cui all'articolo 4, comma 1 e il contributo concesso non deve superare il venti per cento della spesa effettivamente sostenuta. Per il medesimo motivo viene modificato anche l'articolo 4 aggiungendo al comma 2 dopo la parola *stesso* “, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, comma 3 in caso venga applicata la riduzione proporzionale del contributo”.

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 si sostituisce inoltre il comma 2 del medesimo articolo 5, applicando il regime a titolo di *de minimis* a tutti i soggetti beneficiari e non più alle sole imprese.

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto l'articolo 67 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 587 del 23 marzo 2012;
- acquisiti i pareri dei Servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 92/2014, concernenti i criteri e le modalità di esame preventivo;
- a voti unanimi espressi in forma di legge;

## DELIBERA

1. di modificare per le motivazione esposte in premessa gli articoli 4 e 5 dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 587 del 23 marzo 2012, come segue:

- di modificare l'articolo 4 aggiungendo al comma 2 dopo la parola *stesso* “, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5, comma 3 nel caso in cui venga applicata la riduzione proporzionale del contributo”.
- di sostituire, l'articolo 5 con il seguente:

### *Art. 5*

#### *Percentuali di contributo*

*1. Per ogni manifestazione fieristica la misura del contributo è pari al 20 per cento della spesa ammessa.*

*2. I contributi vengono concessi a titolo di “de minimis”, ai sensi della normativa comunitaria in materia di Aiuti di Stato (Regolamento UE della Commissione n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti di importanza minore - "de minimis").*

*3. Nel caso di risorse insufficienti si procede alla riduzione proporzionale dei contributi. In tal caso in sede di rendicontazione dovrà essere mantenuta la proporzione tra la percentuale del contributo concesso e il totale della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile. In ogni caso la spesa rendicontata non potrà essere inferiore alla spesa minima ammissibile a contributo prevista nell'importo di 25.000,00 euro di cui all'articolo 4, comma 1 e il contributo concesso non deve superare il venti per cento della spesa effettivamente sostenuta.*

2. di dare *atto* che rimane invariato quanto altro disposto con la deliberazione della Giunta provinciale n. 587 del 23 marzo 2012;

3. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della provincia autonoma di Trento.

SM